

Registro atti privati n. 448

Prot. n. 8730 del 19/04/2019

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Mario DEMURO PIZZOLATO , nato a Roma (RM), il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 1961 (codice fiscale DMRMRA61E18H501I) che interviene quale amministratore di CELDES SRL, con sede legale in Corso Trieste n. 44, 00198 Roma (RM), iscritta al Registro delle Imprese REA RM-413388 Camera di Commercio di Roma, P.IVA 01137991004, domiciliata ai fini del presente atto in Corso Trieste n. 44, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di abbonamenti a riviste online occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Liguria per il biennio 2019-2020 con opzione di rinnovo per l'anno 2020. Lotto unico. Giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n°128 del 28/03/2019.

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico;

b) che il contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra A.Li.Sa. – Azienda

Ligure Sanitaria della regione Liguria, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,

attraverso l'emissione dell'Attivazione di Fornitura (i.e. contratto);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha

ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del

Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla

G.U.U.E. il 15.04.2019;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per

l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad

eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Attivazione di

Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando

di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,

ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

condizioni generali delle prestazioni.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria della Convenzione, che sottoscrive l'Attivazione di Fornitura;

c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Attivazione di Fornitura;

d) *Attivazione di fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) *Prodotto*: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al Lotto aggiudicato della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta economica;

f) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

g) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Attivazione di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione Contraente con l'Attivazione di Fornitura.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.

4. Con l'emissione dell'Attivazione di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di abbonamenti a riviste scientifiche. Pertanto l'Attivazione di Fornitura emesso dall'Amministrazione avrà la medesima scadenza.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dall'Amministrazione contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Attivazione di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il

contratto di fornitura con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Attivazione di Fornitura.

2. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'attivazione di Fornitura ricevuta entro due giorni lavorativi.

3. La trasmissione dell'Attivazione di Fornitura deve essere effettuata dall'Amministrazione contraente presso i seguenti recapiti del Fornitore: CELDES SRL, Corso Trieste n. 44, 00198 Roma, telefono n. 06/164169500 ovvero mediante fax al numero dedicato 06/164169599, casella di posta elettronica: amministrazione@celdes.it.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 (mesi) viene sottoscritta oggi, ma ha validità per tutto l'anno solare 2019 e termina perciò il 31 dicembre 2020 (o in caso di rinnovo 31 dicembre 2021).

2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali annuali dovuti, Iva esclusa, al Fornitore dall'Amministrazione Contraente sono calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

1. AACR JOURNALS SUITE SINGLE SITE (ALL AACR JOURNALS) (GALLIERA-S.MARTINO) -

€ 8.807,85

2. AACR C.P. SINGLE SITE INCLUDE CANCER RESEARCH CLINICAL CANCER R. (GASLINI) -

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

€ 3.725,33

3. AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY EXTENDED RATE (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA

GASLINI S.MARTINO) - € 761,69

4. AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY & CRITICAL CARE MEDICINE (ASL 1-2-3 GASLINI) -

€ 2.607,28

5. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY FINO A 15 USERS PER OGNI ENTE (ASL 1-2-3-4-5

GALLIERA GASLINI S.MARTINO) – € 5.133,29

6. ANNALS OF INTERNAL MEDICINE (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA GASLINI S.MARTINO)

- € 5.977,14

7. ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY – (GASLINI S.MARTINO) - € 897,40

8. ASSISTENZA INFERMIERISTICA & RICERCA (ASL 2-3) - € 374,62

9. BLOOD (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA GASLINI S.MARTINO) - € 11.356,03

10. BONE & JOINT JOURNAL (THE) (GALLIERA GASLINI S.MARTINO) - € 1.407,93

11. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY (ASL 1-2) - € 3.482,89

12. BRITISH MEDICAL JOURNAL (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA) - € 15.269,72

13. CLINICAL CHEMISTRY INCLUDE JOURNAL OF APPLIED LABORATORY MEDICINE (ASL 1-2-4

GALLIERA GASLINI) - € 3.563,76

14. CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY (S.MARTINO) - € 0,00

15. DIABETES (ASL 4 GASLINI) - € 3.877,67

16. DIABETES CARE (ASL 4 GASLINI) - € 3.877,67

17. ENDOSCOPY (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA S.MARTINO) - € 6.628,62

18. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL (ASL 1-2 GASLINI) - € 2.481,54

19. JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM (GASLINI) - € 1.205,01

20. JAMA JOURNAL OF THE AMERICAN MED. ASS. (ALISA ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA) - € 14.019,62

21. JOURNAL OF THE AMERICAN SOC. OF NEPHROLOGY + CLINICAL JOURNAL (S.MARTINO) -

€ 2.465,09

22. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY (GASLINI S.MARTINO) - € 6.370,46

23. JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM (ASL 1-2) - € 2.378,81

24. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY (ASL 3 GALLIERA GASLINI S.MARTINO) - € 5.821,12

25. JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE (GASLINI S.MARTINO) - € 4.154,65

26. JOURNAL OF IMMUNOLOGY (GASLINI S.MARTINO) - € 2.261,97

27. JOURNAL OF NEUROSCIENCE SINGLE SITE (GASLINI) - € 4.353,14

28. JOURNAL OF NEUROSURGERY INCLUDE SPINE + PEDIATRICS SECTIONS 3 S. (ASL 2
GALLIERA GASLINI) - € 3.224,92

29. JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE (ASL 1-2-3-5 GALLIERA S.MARTINO) - € 5.151,76

30. JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE (GASLINI) - € 1.045,80

31. JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (GASLINI) - € 946,33

32. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (ALISA ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA) - € 14.465,55

33. ONCOLOGY REPORTS (GASLINI) - € 1.838,18

34. PEDIATRICS ASL 1-2-3-4-5 GASLINI) - € 13.334,56

35. PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL (GASLINI) - € 807,85

36. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES PNAS ONLINE ONLY (GASLINI
S.MARTINO) - € 7.413,73

37. RADIOLOGY + RADIOGRAPHICS COMBINED (ASL 1-2-3-4-5 GALLIERA GASLINI S.MARTINO)
- € 11.020,89

38. SCIENCE + SCIENCE EXPRESS + TRANSLATIONAL MEDICINE (GASLINI) - € 5.438,89

39. SCIENCE + SCIENCE EXPRESS + TRANSLATIONAL MEDICINE (S.MARTINO) - € 5.333,64

40. THROMBOSIS & HAEMOSTASIS (GASLINI) - € 1.310,12

TOTALE CORRISPETTIVO ANNUALE 2019: € 194.592,52

TOTALE CORRISPETTIVO BIENNALE 2019-2020: € 389.185,04

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'attivazione di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 29.188,88 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e

comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base dell'Ordinativo di Fornitura in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Attivazione di Fornitura ricevuta.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente e la Centrale, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla ricezione dell'Attivazione di Fornitura e nei limiti degli importi nella stessa previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Attivazione di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla predetta Attivazione e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del

valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo

l'Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Attivazione di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore CELDES s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato

dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture

emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente

Convenzione e all'Attivazione di Fornitura e deve essere intestata e spedita

all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi

del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente

bancario o postale.

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende

tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Amministrazione

che dispone i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti,

comunicati con nota del 03/04/2019 (prot. 8295 del 15/04/2019).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell'Attivazione di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548.8561, numero di fax 010.548.8566, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Sandro Levantini il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 06-164169501, numero di fax 06-164169599, indirizzo e-mail: s.levantini@celdes.it.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l'Attivazione di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione

del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato tecnico e èrestazionale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolta di diritto l'Attivazione di Fornitura.

13 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di

Comportamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare,

l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dell'Attivazione di Fornitura.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o dell'attivazione di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione contraente risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere all'Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

Articolo 15- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore

Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 16 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 17 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 18 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 13 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e Codice di Comportamento), Art. 14 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 15 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 16 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 17 (Foro competente) Art. 18 (Clausola finale).

Genova, lì 19.04.2019

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE